REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



Le edizioni ordinarie del bollettino della Regione sono suddivise in tre parti così distinte:

PARTE PRIMA - ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ♦ Leggi
- ♦ Regolamenti
- ♦ Atti di indirizzo e coordinamento
- ◆ Direttive

SEZIONE II

- ♦ Deliberazioni del consiglio regionale
- ♦ Deliberazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale
- ♦ Atti del presidente del consiglio regionale
- ♦ Deliberazioni della giunta regionale
- lacktriangle Atti del presidente della giunta regionale
- ♦ Decreti dei direttori di dipartimento
- ♦ Decreti dei dirigenti regionali
- ♦ Varie

PARTE SECONDA - ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ♦ Sentenze e ordinanze della corte costituzionale relative a leggi della Regione o dello Stato o a conflitti di attribuzione
- Atti con cui vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali o statali

SEZIONE II

- ♦ Atti di organi statali o comunitari di particolare interesse per la Regione
- ♦ Varie

PARTE TERZA - ATTI DI TERZI

SEZIONE I

♦ Statuti

SEZIONE II

♦ Avvisi di concorso

SEZIONE III

♦ Avvisi di gara

SEZIONE IV

♦ Varie

ANCONA

DI

FILIALE

662/96

LEGGE

20/c.

INDICE SISTEMATICO

PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 28 gennaio 2003,

Modifica della Legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 concernente: "Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea.

SEZIONE II

DELIBERAZIONI *AMMINISTRATIVE DEL* CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione amministrativa n. 82 del 22 gennaio 2003.

Adesione della Regione Marche all'Associazione "Marche musica contemporanea" - Legge regionale 6 agosto 1997, n. 52.

Deliberazione amministrativa n. 83 del 22 gennaio 2003.

Commissione consiliare d'inchiesta concernente gli atti e le procedure seguite nell'affidamento del servizio di predisposizione di quaranta giornate di corsi seminariali per donne imprenditrici ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n. 215 proroga del termine e modifica della deliberazione del Consiglio regionale 17 luglio 2002, n. 71.

Deliberazione amministrativa n. 84 del 22 gennaio 2003.

Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2003.

Deliberazione amministrativa n. 85 del 22 gennaio 2003.

Istituzione della Riserva naturale regionale orientata di Ripa Bianca in Comune di Jesi - Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 - Deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2001, n. 41.

pag. 3235

ATTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Decreto del P.C.R. n. 02/01/2003.

Conferimento incarico di addetto al gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale al dott. Aldo Amati per l'anno 2003.

pag. 3242

Decreto del P.C.R. n. 3 del 02/01/2003.

Conferimento incarico di addetto pag. 3215 al gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale alla sig.ra Caterina Mandelli per l'anno 2003.

pag. 3242

Decreto del P.C.R. n. 4 del 02/01/2003.

Conferimento incarico di addetto al gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale al dott. Socionovo Simone per l'anno 2003.

pag. 3242

Decreto del P.C.R. n. 5 del 15/01/2003.

Consigliere regionale Amati Silvana. Autorizzazione a recarsi in missione a Roma nei giorni 16 gennaio 2003 e 17 gennaio 2003 per un incontro del coordinamento nazionale dei presidenti delle commissioni regionali per lo statuto ed il giorno 23 gennaio 2003 per un incontro nazionale Fidapa.

pag. 3242

Decreto del P.C.R. n. 6 del 17/01/2003.

Vice Presidente del Consiglio regionale Ricci Giuseppe. Autorizzazione a recarsi in missione a Roma il giorno 20 gennaio 2003 per un incontro con alcuni componenti del Gruppo di studio su problemi del lavoro e della formazio-

pag. 3242

Decreto del P.C.R. n. 7 del 23/01/2003.

> Consigliere regionale Mollaroli Adriana. Autorizzazione a recarsi in missione a Roma il giorno 24 gennaio 2003 per partecipare al convegno "Dalle disuguaglianze

> > INDICE SISTEMATICO

pag. 3216

pag. 3230

pag. 3230

Deliberazione amministrativa n. 85 del 22 gennaio 2003.

Istituzione della Riserva naturale regionale orientata di Ripa Bianca in Comune di Jesi - Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 - Deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2001, n. 41.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che la l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali" all'articolo 11, commi 2, 3, 4, dispone che:

- a) le riserve naturali siano istituite con deliberazione del Consiglio regionale;
- b) gli atti di istituzione siano approvati previo parere del comitato tecnico scientifico regionale, dopo aver consultato le organizzazioni agricole, sociali ed economiche maggiormente rappresentative;
- c) l'atto istitutivo tenga conto:
- 1) del documento di indirizzo allegato, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.r. 15/1994, al programma triennale per le aree protette;
- 2) delle indicazioni del programma triennale;
- 3) delle norme della l.r. 15/1994;
- d) l'atto istitutivo definisca:
- 1) perimetro provvisorio dell'area almeno in scala
- 2) tipo di area protetta nell'ambito della classificazione di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- 3) organi di gestione, criteri per la loro composizione ed altri elementi relativi alla organizzazione amministrativa:
- 4) sede amministrativa;
- 5) principi per l'elaborazione del piano dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15;
- 6) principi per l'elaborazione del regolamento dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16; 7) norme di salvaguardia;
- 8) particolari misure di incentivazione ed eventuali altri contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona compatibile con gli scopi dell'area protetta;
- 9) personale dell'area protetta;
- 10) previsione di spesa e relativi finanziamenti; Considerato:

che il documento relativo alla Riserva naturale regionale generale orientata Ripa Bianca di Jesi avente i contenuti indicati dall'articolo 10, comma 2, della 1.r. 15/1994 è stato allegato al Programma triennale regionale aree protette (PTRAP) 2001/2003, approvato con deliberazione amministrativa del 25 luglio 2001, n. 41; che tale documento allegato 1.4. alla del. consiglio reg. 41/2001 descrive compiutamente le vocazioni naturalistiche del territorio interessato dall'istituzione della Ri-

Tenuto conto che nella propria deliberazione 41/2001 è stata indicata la data del 31 dicembre 2001 entro cui istituire la Riserva naturale regionale generale orientata di Ripa Bianca;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna

selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", che nell'ambito della ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale, prevede una quota ricompresa tra il 20 ed il 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale riservata alle zone in cui è comunque vietata l'attività venatoria; la stessa norma, all'articolo 5, demanda alla Pianificazione provinciale la funzione di definire alcune delle zone che concorrono a determinare tale quota;

Visto che il piano faunistico venatorio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 7 marzo 1995,

- a) ha fissato tale quota al 20 per cento, dando altresì la possibilità alle Province di elevarla al 25 per cento qualora superata nel territorio da esse amministrato;
- b) sottolinea che il limite del 20 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale appare superato e l'eccedenza non appare recuperabile "se non comprimendo il territorio destinato ad oasi, centri pubblici di riproduzione ed aree naturali protette";
- c) la considerazione su esposta non è tuttavia in alcun modo sostenuta e documentata dalla preliminare definizione tecnica di che cosa debba intendersi per "territorio agro-silvo-pastorale";
- d) è attualmente decaduto ma conserva efficacia fino all'entrata in vigore del prossimo, così come dispone l'articolo 2, comma 11, della l.r. 7/1995;

Vista la sentenza:

- a) del 19 febbraio 1998 del TAR Lazio sez. II bis che così si è espresso: "La quota di territorio, dal 20 al 30 per cento, di cui all'articolo 10, legge 11 febbraio 1992, n. 157, da destinare a protezione, non è definita come quota massima, come esplicitamente previsto dal successivo comma 5 per la quota massima globale del 15 per cento di territorio da destinare a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di modo che la ratio legis non può identificarsi nel voler costituire un limite inderogabile al territorio da proteggere ma, piuttosto, qualora non via siano aree di particolare valore naturalistico o specie comprese tra quelle oggetto di tutela, nel destinare, comunque una superficie compresa nei limiti del 20-30 per cento, alla tutela della fauna";
- b) della Corte costituzionale n. 448 del 30 dicembre 1998 che in ordine alla percentuale di territorio destinato a protezione della fauna afferma che spetta alla programmazione regionale e provinciale assicurare nel suo insieme la finalità di protezione, considerando e bilanciando tra loro i diversi interessi ed esigenze in gioco (ambientali, faunistici, venatori, agricoli);

Tenuto conto che il piano triennale regionale per le aree protette 2001/2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa 41/2001 dispone che: a) entro il 31 dicembre 2001 venga istituita la Riserva

- naturale di Ripa Bianca; b) entro il 31 dicembre 2003 siano istituite le seguenti ulteriori aree naturali protette:
- 1) Parco naturale di Valleremita;
- 2) Parco naturale dell'Alpe della Luna;
- 3) Parco naturale del Monte Cucco;
- 4) Riserva naturale della Sentina;
- 5) Riserva naturale della Foce del Metauro; Ritenuto opportuno che, alla luce di quanto indicato

PARTE PRIMA

dalle due succitate sentenze, l'istituzione delle aree protette programmate, compresa quella di Ripa Bianca, debba avvenire previa forte integrazione tra programma triennale regionale per le aree naturali protette 2001/2003 e piano faunistico venatorio regionale, attualmente in avanzata fase di redazione, affinché siano bilanciati tra loro i diversi interessi ed esigenze in gioco (ambientali, faunistici, venatori, agricoli); in tal senso le previsioni del PTRAP 2001/2003 debbono essere recepite dal nuovo piano faunistico venatorio regionale che in particolare:

- a) definisce le aree su cui opera il divieto di caccia da includere nel calcolo della quota di territorio da destinare a protezione;
- b) individua le tipologie di aree da considerare "territorio agro-silvo-pastorale";
- c) definisce la percentuale di territorio da destinare a protezione;

Visto il parere del Comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette;

Viste le osservazioni prodotte dagli Enti locali interessati:

Viste le osservazioni prodotte dalle organizzazioni agricole, sociali ed economiche;

Esaminati tutti i rilievi mossi dai soggetti consultati; Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio tutela e risanamento ambientale, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione del Responsabile dell'unità operativa organica di spesa area 6 "Territorio", resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del quarto comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare competente in materia finanziaria:

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 28 aprile 1994, n. 15, l'atto istitutivo della Riserva naturale regionale generale orientata di Ripa Bianca, allegato al presente atto di cui diviene parte integrante e sostanziale.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva".

Allegato

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE GENERALE ORIENTATA RIPA BIANCA DI JESI

Art. 1

(Istituzione della Riserva)

- 1. Il presente atto, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla I.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), tenuto conto delle indicazioni dettate dal documento allegato 1.4. alla deliberazione del Consiglio regionale del 25 luglio 2001, n. 41 istituisce la Riserva naturale regionale generale orientata di Ripa Bianca di Jesi.
- 2. La Riserva naturale regionale generale orientata Ripa Bianca di Jesi è costituita al precipuo scopo di conservare, mantenere e proteggere, nelle sue principali componenti di habitat, flora e fauna, funzionalità, struttura e geomorfologia di sistema, l'ambiente fluviale, ripariale e delle aree limitrofe di un tratto del fiume Esino e zone contermini.

Art. 2

(Delimitazione)

1. Fino all'entrata in vigore del piano di gestione e di sviluppo socioeconomico di cui all'articolo 5, il territorio della Riserva naturale regionale generale orientata di Ripa Bianca di Jesi é delimitato dalla perimetrazione provvisoria riportata in allegato al presente atto.

Art. 3

(Gestione della Riserva)

- 1. La gestione della Riserva é demandata, per un periodo di anni dieci, ad organismo di carattere privato di riconosciuta capacità organizzativa e competenza individuato attraverso bando pubblico per titoli a regia regionale.
- 2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1 i soggetti privati che abbiano le seguenti caratteristiche:
- a) siano riconosciuti quali associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
- b) abbiano sedi operative o uffici nella Regione.
- 3. Il piano di gestione e di sviluppo socio-economico, il regolamento attuativo, il programma di sviluppo economico-sociale, i programmi annuali di attività redatti conformemente alle disposizioni dettate dal programma triennale regionale per le aree naturali protette di cui all'articolo 7 della l.r. 15/ 1994, unitamente al bilancio di previsione, al conto

consuntivo ed allo statuto della Riserva, sono oggetto di specifici accordi di programma tra Regione Marche, Provincia di Ancona e Comune di Jesi, la cui conclusione è promossa dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato previa condivisione con un tavolo tecnico così composto:

- a) un rappresentante dei proprietari dell'area;
- b) due rappresentanti nominati all'unanimità o a maggioranza dalle organizzazioni professionali
- c) due rappresentanti nominati all'unanimità o a maggioranza dalle associazioni ambientaliste.
- 4. Attraverso l'accordo di programma la pubblica amministrazione si impegna:
- a) a recepire e riconoscere che le iniziative, i progetti, i piani di miglioramento di interesse agricolo, presentati in forma singola o associata da imprese agricole interne alla riserva, abbiano priorità assoluta sulla concessione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari:
- b) a concludere "contratti di collaborazione e/o promozione" con le imprese agricole impegnate a promuovere e sostenere la Riserva;
- c) a mettere a disposizione un locale per la commercializzazione dei prodotti ottenuti nel territorio all'interno della riserva, posti in vendita direttamente dalle imprese agricole secondo le norme della "vendita diretta";
- d) ad assicurare adeguate informazioni ai consumatori tali da consentire la conoscenza della materia prima e della peculiarità di "quelle specifiche produzioni";
- e) a promuovere convenzioni con le imprese agricole che si impegnano a loro volta a mantenere, salvaguardare, conservare il paesaggio e curare l'assetto idrogeologico; in tal senso la pubblica amministrazione interverrà attraverso finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie e/o realizzazioni di opere pubbliche.
- 5. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate. è approvato con decreto del Presidente della Regione ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4 (Sede)

1. La sede amministrativa, posta all'interno del territorio della riserva, è ubicata nel fabbricato sito all'interno dell'area didattico/naturalistica "Sergio Romagnoli" in località Roncaglia nel Comune di

Art. 5

(Piano di gestione e di sviluppo socio-economico)

- 1. La tutela dei valori naturali ed ambientali della riserva è realizzata attraverso il piano di gestione e di sviluppo socio-economico il quale:
- a) individua il perimetro definitivo della riserva definendone gli ambiti di tutela;
- b) individua le aree limitrofe alla riserva in cui sono promosse le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti indicando le forme volte alla loro tutela ed al risanamento ambientale;
- c) individua l'organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e
- d) individua indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere:
- e) individua vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree, parti del piano compatibile con gli obiettivi di tutela del patrimonio naturale della riserva:
- f) individua le strategie e gli interventi per la promozione delle attività di sviluppo economico-sociale compatibili con gli obiettivi di tutela del patrimonio naturale della riserva;
- g) individua sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- h) individua sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, attività agro turistiche:
- individua le attività di interpretazione ed educazione ambientale e le attività di promozione delle attività turistiche compatibili con ali obiettivi di tutela del patrimonio naturale della riserva;
- I) promuove la cultura ambientalista utilizzando e valorizzando la struttura ubicata nell'area didattico naturalistica intitolata a Sergio Romagnoli;
- m) è adottato dal soggetto gestore entro diciotto mesi dalla data di stipula del contratto, ed è depositato per 40 giorni presso le sedi del Comune di Jesi e della Provincia di Ancona; entro i successivi quaranta giorni chiunque può prendere visione e presentare osservazioni scritte sulle quali si esprime il soggetto gestore della riserva adottando definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito;
- n) è approvato con decreto del Presidente della Regione a seguito del raggiungimento dell'accordo di programma di cui all'articolo 3, comma 3;

- o) è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;
- p) è depositato presso la sede della Riserva e del Comune di Jesi.
- q) ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello: è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati;
- r) ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilità degli interventi in esso previsti;
- s) è modificato con le medesime procedure per l'approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

Art. 6

(Regolamento attuativo)

- 1. Il soggetto gestore, al fine di conservare il patrimonio naturale presente nell'area, redige un regolamento attuativo della riserva che detta norme in ordine:
- a) al soggiorno ed alla circolazione del pubblico;
- b) allo svolgimento di attività educative, ricreative e sportive:
- c) allo svolgimento di attività di ricerca scientifica:
- d) allo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive;
- e) allo svolgimento della pesca sportiva.

Art. 7

(Norme di salvaguardia)

- 1. Nel territorio della riserva, sino all'approvazione del piano di gestione e di sviluppo socio economico, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protetta e ai rispettivi habitat ed in particolare:
- a) le alterazioni con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto, delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque;
- b) le modificazioni del regime delle acque, della morfologia e della struttura dell'alveo dei corsi d'acqua:
- c) lo scarico e l'abbandono di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare le caratteristiche dell'ambiente terrestre e acquatico;
- d) l'apertura e la coltivazione di cave;
- e) l'asportazione anche solo parziale ed il danneggiamento di formazioni minerali, di emergenze geomorfologiche, di materiali litici o terrosi;
- la caccia, la cattura, la raccolta e il danneggiamento di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, e qualunque attività che possa costituire per essi pericolo o turbamento, ivi compre-

- sa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali introduzioni che si rendessero necessarie od opportune per il ripristino di equilibri perduti, per attività di educazione ambientale o di prelievi per scopi scientifici;
- g) la pesca sportiva ad eccezione del tratto, opportunamente segnalato dal soggetto gestore, dove è consentita la pesca «no kill» con la sola mosca artificiale senza ardiglione e con l'obbligo di reimmettere immediatamente in libertà il pesce pescato;
- h) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura;
- la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità:
- I) l'uso di fuochi all'aperto;
- m) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- n) la costruzione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di quelle esistenti; sono ammessi gli interventi di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e gli interventi manutentivi di impianti tecnologici esistenti; è altresì consentita l'esecuzione di opere volte al restauro ed alla ricostruzione degli ambienti e degli equilibri alterati o degradati, nonché la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle utilizzazioni produttive tradizionali, che dovrà essere prevista e regolamentata nel Piano di gestione e di sviluppo socio-economico.
- o) ogni altra attività esplicitamente vietata dal regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Incentivi e contributi per lo sviluppo economico e sociale)

- 1. All'interno della Riserva e nelle aree limitrofe ad essa individuate dal piano di gestione e di sviluppo socio-economico, sono promosse le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale e la promozione della qualità della vita delle collettività residenti.
- 2. A tal fine il soggetto gestore redige un programma di sviluppo economico - sociale che, nel rispetto delle esigenze di conservazione della riserva, preveda in particolare:
- a) incentivi per l'attuazione di interventi di conservazione e di miglioramento volti a mantenere o a ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, habitat naturali e habitat delle specie selvatiche presenti;
- b) incentivi per favorire la realizzazione di impianti ecocompatibili per la depurazione e per il risparmio energetico;
- forme di agevolazione rivolte alle attività tradizionali artigianali e culturali;

- d) incentivi volti a favorire lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse;
- e) forme di contribuzione rivolte a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato;
- f) incentivi per interventi volti a favorire l'accessibilità e la fruizione del territorio della riserva ai portatori di handicap;
- g) incentivi per l'agriturismo;
- h) forme di agevolazione rivolte alle attività agrosilvo-pastorali compatibili con gli obiettivi di conservazione del patrimonio naturale della riserva;
- forme di valorizzazione dei prodotti agricoli anche attraverso l'attuazione e la gestione di un
- incentivi volti a favorire l'affermazione e lo sviluppo di tecniche agricole tradizionali, come quelle dell'agricoltura biologica;
- m) incentivi per il restauro ed il risanamento conservativo dei nuclei storici e di edifici di particolare valore architettonico previa approvazione del Piano di gestione e di sviluppo socioeconomico;
- n) iniziative formative ed informative circa la messa a punto di nuove esperienze produttive che consentano alle imprese di specializzarsi in termini di capacità di offerta di beni e servizi ambientali e di consapevolezza dell'ambiente.

Art. 9 (Personale)

- 1. Il soggetto gestore della riserva si avvale del seguente personale con mansioni equiparabili a:
- a) un istruttore direttivo in materie economiche e contabili (Cat. D1), quale figura apicale dei settori bilancio e ragioneria;
- b) un istruttore direttivo in materie ecologiche (Cat. D/1), quale figura apicale dei settori tecnico e amministrativo;
- c) una guardia parco (Cat. C/1), quale figura apicale responsabile della sorveglianza dell'area.

Art. 10

(Previsioni di spesa e relativi finanziamenti)

- 1. Per i primi programmi di investimento connessi all'avvio delle attività del soggetto gestore della Riserva è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 51.645.69.
- 2. Per le spese di funzionamento della Riserva è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 51.645,69.
- 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dei commi 1 e 2 sono iscritte:
- a) nell'UPB 4.25.02 a carico del capitolo 42502210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003, gestione residui 2001, con la

- seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Spese per l'avvio delle riserve naturali regionali", euro 51.645.69:
- b) nell'UPB 4.25.01 a carico del capitolo 42501802 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, gestione residui 2001, con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Sostegno all'avvio di nuove riserve naturali", euro 51.645,69.
- 4. Per gli anni successivi si provvede tramite adeguamento tecnico dei riparti per spese di funzionamento e per spese di investimento effettuati nell'ambito del programma triennale regionale per le aree naturali protette.

Art. 11 (Norme finali)

1. Qualora il tavolo tecnico di cui all'articolo 3. comma 3, non esprima il parere entro il termine di

- trenta giorni dalla richiesta, la Regione presenta la proposta di accordo di programma al Comune ed alla Provincia prescindendo dal parere stesso.
- 2. L'approvazione del piano di gestione e di sviluppo socio-economico, del regolamento attuativo, del programma di sviluppo economico-sociale e dello statuto della Riserva, qualora non si perfezionino i relativi accordi di programma entro 180 giorni dalla presentazione della proposta, è demandata al Consiglio regionale.
- 3. L'approvazione dei programmi annuali di attività, del bilancio di previsione e del conto consuntivo della Riserva, qualora non si perfezionino i relativi accordi di programma entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta, è demandata alla Giunta regionale.
- 4. Per quanto non specificato nel presente atto valgono le disposizioni di cui alla legge 394/1991 e alla l.r. 15/1994.

Allegato cartografico

